



REGOLAMENTO

COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 59 del 30 novembre 2023

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** Finalità
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Oggetto e vigilanza
- Art. 5** Disciplina del sistema sanzionatorio
- Art. 6** Mediazione sociale ed educazione alla legalità

TITOLO II **TUTELA E FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI - SICUREZZA CONVIVENZA URBANA**

Sezione I: Disposizioni generali

- Art. 7** Sicurezza Urbana - Prerogative della Amministrazione Comunale
- Art. 8** Comportamenti vietati
- Art. 9** Accattonaggio
- Art. 10** Prostituzione in strada
- Art. 11** Pubblicità

Sezione II: Della pulizia dell'igiene

- Art. 12** Pulizia ed igiene: obblighi
- Art. 13** Pulizia ed igiene divieti
- Art. 14** Gestione dei rifiuti
- Art. 15** Derattizzazione - disinfezione
- Art. 16** Operazioni di vuotatura e spуро pozzi neri

Sezione III: Del decoro degli edifici, dei parchi e del verde pubblico

- Art. 17** Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
- Art. 18** Condomini
- Art. 19** Decoro e pulizia delle tende e delle vetrine
- Art. 20** Antenne
- Art. 21** Terreni
- Art. 22** Accensione fuochi
- Art. 23** Uso di bracieri, griglie o barbecue
- Art. 24** Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti
- Art. 25** Sgombero neve o ghiaccio

Sezione IV: del suolo e dello spazio pubblico

- Art. 26** Disciplina dell'occupazione suolo pubblico
- Art. 27** Tipologia dell'occupazione
- Art. 28** Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili
- Art. 29** Modalità di autorizzazione

Sezione V: del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

- Art. 30** Gli animali e la tutela dell'igiene
- Art. 31** Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

- Art. 32** Del trattamento degli animali d'affezione: divieti
- Art. 33** Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici
- Art. 34** Della tenuta dei gatti
- Art. 35** Volatili e fauna selvatica

Sezione VI: della tutela della quiete e del riposo

- Art. 36** Disposizioni generali per attività produttive e commerciali
- Art. 37** Divieto di suoni e schiamazzi
- Art. 38** Dispositivi acustici antifurto
- Art. 39** Trasporto, carico e scarico rumoroso di prodotti
- Art. 40** Pubblicità fonica
- Art. 41** Porte, portoni e saracinesche

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 42** Collaborazione con l'Amministrazione Comunale
- Art. 43** Misure per il rispetto della quiete e dell'ordine pubblico
- Art. 44** Esposizione dei prezzi
- Art. 45** Manipolazione prodotti alimentari
- Art. 46** Artisti di strada
- Art. 47** Divieto di distribuzione /consumo di bevande in contenitori di vetro e bevande alcoliche
 - divieto di detenzione ed uso di spray urticanti
- Art. 48** Circoli privati: prescrizioni
- Art. 49** Parcheggiatori
- Art. 50** Commercio in forma itinerante

TITOLO IV COSE MOBILI RITROVATE

- Art. 51** Disposizioni generali
- Art. 52** Ambito di applicazione
- Art. 53** Accettazione e registrazione delle cose ritrovate
- Art. 54** Oggetti deperibili, in cattivo stato, nocivi o sospetti tali
- Art. 55** Ritrovamento targhe veicoli
- Art. 56** Restituzione al legittimo proprietario
- Art. 57** Pubblicità di ritrovamento
- Art. 58** Premio di legge al ritrovatore - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore
- Art. 59** Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale

TITOLO V DELLE SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATIVI

- Art. 60** Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
- Art. 61** Eco ausiliari
- Art. 62** Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, modalità per il ricorso, ordinanza ingiunzione
- Art. 63** Reiterazione delle violazioni
- Art. 64** Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 65** Proventi delle sanzioni: destinazione
- Art. 66** Provvedimenti inerenti i titoli autorizzativi o concessioni:sospensione, revoca,decadenza
- Art. 67** Abrogazioni

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Finalità

- 1) Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità e il decoro della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1) La disciplina del Regolamento di Polizia Urbana si applica nel territorio del Comune di Lavagna in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente, salvo diversa disposizione o regolamenti specifici di settore.
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate nel presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana, quando ricorre il termine "Comune" deve intendersi il Comune di Lavagna, quando è fatto riferimento agli "uffici comunali competenti" questi sono da individuare, se non diversamente specificati, in base al vigente regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e servizi (delibera G.C. n. 155 del 30/12/2014 modificato con delibera G.C. n. 93 del 08/06/2016).

Articolo 3

Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli spazi demaniali del litorale;
 - e) i monumenti e le fontane;
 - f) le acque interne.
- 2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
- 4) L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

Oggetto e vigilanza

- 1) Il Regolamento detta norme, autonome ed integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - tutela e fruizione dei beni pubblici e sicurezza della convivenza urbana;
 - gestione e controllo delle attività produttive.
- 2) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e dei provvedimenti che in virtù del medesimo vengono emanati è attribuito, in via generale, agli operatori del Corpo di Polizia Locale del Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria così come individuati dall'articolo 57 C.p.p., ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei settori tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico, ad Enti ed Aziende erogatori di servizi pubblici, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti o associazioni preposti alla vigilanza.

Articolo 5

Disciplina del sistema sanzionatorio

- 1) Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana è punita in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo V.
- 2) Alla sanzione amministrativa pecunaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
- 3) Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
- 4) Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.

Articolo 6

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

- 1) Il Comune, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto appartenente alla Polizia Locale appositamente formato.
- 2) L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo può essere svolta in tutti quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato perseguitibile d'ufficio; qualora il reato sia perseguitibile a querela di parte, l'attività di mediazione sociale è svolta qualora la querela non sia stata ancora presentata.
- 3) La mediazione sociale dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problematiche di convivenza civile.

- 4) La mediazione può essere svolta, con le stesse parti e per lo stesso motivo, solamente una volta.
- 5) Gli incaricati alla mediazione dovranno preventivamente convocare separatamente le parti o i soggetti che arrecano o subiscono il conflitto, redigendo relativo verbale circa le intenzioni espresse dalle stesse. Nel caso si manifesti la reale possibilità di una ricomposizione del conflitto procederanno alla convocazione congiunta delle parti.
- 6) In caso di esito positivo verrà redatto verbale di "Accordo di Ricomposizione" che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione e/o riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, particolarmente se trattasi di minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo tra danno e misure adottate.
- 7) La ricomposizione comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a 60 giorni degli accertamenti di violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il relativo procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento dell'accordo conseguirà il diritto all'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
- 8) Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di "Accordo di Ricomposizione" cesseranno i benefici sospensivi, interruttivi ed estintivi di cui al comma precedente.

TITOLO II

TUTELA, FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI - SICUREZZA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: disposizioni generali

Articolo 7

Sicurezza Urbana - Prerogative della Amministrazione Comunale

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale, nonché le attribuzioni spettanti agli organi centrali dello Stato per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'Amministrazione comunale persegue le finalità stabilite dall'articolo 4 del D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 18/04/2017, n. 48, in materia di Sicurezza Urbana.
- 2) L'elenco delle strade e le planimetrie, allegate al presente regolamento, individuano e perimetrono, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 18/04/2017, n. 48, le aree urbane nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del medesimo decreto.
- 3) Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
- 4) La rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati a norma del comma precedente è soggetto alle sanzioni e alle procedure previste per l'articolo 8.

Articolo 8

Comportamenti vietati

1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di specifica autorizzazione;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
- c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, attaccare adesivi o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, dissuasori, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
- f) collocare su davanzali, balconi o qualunque altro sporto degli edifici, oggetti non adeguatamente assicurati in modo da evitare la caduta;
- g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici; nelle aree pedonalizzate è permesso ai bambini al di sotto di 12 anni effettuare attività ludiche a condizione che non arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sé e per gli altri, o procurino danni;
- h) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 12;
- i) compiere presso le fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) lasciare aperti dopo l'uso i rubinetti delle fontanelle pubbliche;
- k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio (es. farvi immergere animali);
- l) sedersi o sdraiarsi per terra nella strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- m) bivaccare o abbandonare rifiuti o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
- n) passeggiare nelle vie cittadine a piedi scalzi o a petto nudo o in costume ad eccezione delle strade che costeggiano le spiagge e il mare;
- o) ostruire o invertire il deflusso delle acque nei fossati o nei canali, nonché immettervi solidi o liquidi;
- p) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti o i cestini getta carta;
- q) sdraiarsi su panchine e sedili e insudiciare in qualunque modo i medesimi, anche poggiandovi i piedi;
- r) fare uso di mazzette di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni o di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- s) produrre o provocare esalazioni, compreso il fumo dei fuochi, che rechino danno o molestia;
- t) accostare, appoggiare, agganciare, legare, incatenare o comunque bloccare mezzi e cose agli elementi di arredo urbano, alla segnaletica o altri impianti stradali, a ringhiere, strutture o edifici pubblici e privati (per quanto riguarda i velocipedi è in vigore l'ordinanza n. 46 del 10/06/2019 che detta le regole per le rimozioni e per la successiva restituzione);
- u) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto e di cultura o destinati alla memoria dei defunti;
- v) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su luoghi pubblici non espressamente destinati a tale uso;

w) fumare od assumere bevande alcoliche di qualunque gradazione in tutti i parchi giochi e nelle aree verdi comunali.

2) Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo V si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.

3) In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo V, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

4) Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturamenti o delle occupazioni, con spese a carico del trasgressore.

Violazione	Sanzione amministrativa pecunaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 8 c. 1 lett. a), b) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 300
Art. 8 c. 1 lett. c), d), f), g), h), j), k), l), m), n), q), t), u), w) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50
Art. 8 c. 1 lett. e) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 150
Art. 8 c. 1 lett. i), r), s), v) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100
Art. 8 c. 1 lett. o), p) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 200

Art. 9

Accattonaggio

- 1) Fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, l'accattonaggio è vietato in tutte quelle situazioni in cui, per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo con cui si svolge, costituisce una forma eccessiva di costrizione e di intimidazione per la persona alla quale viene rivolta la richiesta di denaro, particolarmente se si tratta di persone anziane, o costituisce una eccessiva offesa alla pubblica decenza.
- 2) Per i motivi indicati al comma 1 è sempre vietato l'accattonaggio dopo il calar del sole. E' inoltre vietato nei pressi delle macchine emettitrici dei biglietti di parcheggio a pagamento, nonché presso altre casse su aree pubbliche o presso gli sportelli bancomat, davanti agli edifici di culto di tutte le religioni, ai cimiteri, in maniera fissa davanti agli esercizi commerciali ed all'interno dei pubblici esercizi, in prossimità od in corrispondenza di intersezioni stradali.
- 3) L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.

Violazione	Sanzione amministrativa pecunaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 9 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100
Art. 9 c. 3 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 300

Art. 10

Prostitutione di strada

- 1) Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:

- a) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, ovvero nel mantenere un abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- b) di contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti di cui al punto a). Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto di cui al punto a). Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti di cui al punto a) costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione;
- c) per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a).

Dai divieti del comma 1 comma b) sono esclusi, per ragioni di servizio, gli operatori socio-sanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono, nonché gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 10 c. 1 lett. a), b) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 300
Art. 10 c. 1 lett. c) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 150

Art. 11

Pubblicità

1) Sul territorio Comunale è vietato:

- a) affiggere manifesti o locandine sui muri esterni degli immobili od aree pubbliche ad eccezione degli spazi appositamente allestiti dall'Amministrazione o nelle bacheche autorizzate;
- b) collocare cartelli o manifesti pubblicitari su elementi di arredo urbano, lampioni della pubblica illuminazione, pali della segnaletica; gli stessi qualora autorizzati dal Comune dovranno essere fissati esclusivamente con l'utilizzo di fascette di plastica o spago in modo da non danneggiare la superficie o la verniciatura;
- c) depositare, ovvero collocare senza preventiva autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service;
- d) lanciare a terra o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili.

Per le violazioni dei divieti di cui ai commi precedenti, nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 11 c. 1 lett. a), b), c), d) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Sezione II: della pulizia, dell'igiene e dell'accensione dei fuochi

Articolo 12

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minimi.
3. I proprietari di aree private in vista dalla pubblica via, laddove il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi e urbani e speciali assimilati non ne sancisca già l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
4. I titolari e i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonate nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante risulti pulita.

Violazione	Sanzione amministrativa pecunaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 12 c. 1, 2, 3, 4 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 13

Pulizia ed igiene: divieti

1) A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti;
- b) utilizzare balconi, terrazzi, giardini e luoghi condominiali visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni del tutto eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) compiere, in luogo pubblico o in vista dalla pubblica via, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano arrecare pericolo od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- d) imbrattare o alterare le acque delle fontane e delle vasche pubbliche o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
- e) produrre stillicidio sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato durante l'innaffiatura di vasi di fiori o piante o per qualsiasi altra motivazione;
- f) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- g) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- h) gettare sul suolo pubblico qualsiasi cosa per disfarsene;
- i) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- j) riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzi meccanici o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti versati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- k) compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo, cosa od animale, sulle aree pubbliche;

- I) gettare al basso dalle impalcature e dai piani degli edifici materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 13 c. 1 lett. a), b), c), d), h), k), l) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100
Art. 13 c. 1 lett. e), f), g) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50
Art. 13 c. 1 lett. i), j) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 200

Articolo 14

Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi.
2. L'autorità comunale determina, con proprio regolamento e/o ordinanza:
 - a) metodo di raccolta;
 - b) localizzazione dei siti di raccolta;
 - c) orari di conferimento dei rifiuti;
 - d) modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.
3. Qualora i contenitori per la raccolta dei rifiuti siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
4. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. E' vietato utilizzare i cestini gettacarta per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 14 c. 1, 3, 4, 5 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50
Art. 14 c. 6, 7 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 300

Articolo 15

Derattizzazione - disinfezione

- 1) Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione/disinfestazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente il Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 15 c. 1 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 16

Operazioni di vuotatura e spурgo pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 16 c. 1 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 200

Sezione III: del decoro degli edifici, dei terreni, dei parchi e del verde pubblico

Articolo 17

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

- 1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari, gli amministratori e i conduttori degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
- 2) A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari, gli amministratori e i conduttori, devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, di insegne o comunque di elementi dell'immobile, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza.
- 3) In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetta efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche.
- 5) Il pavimento, le griglie o telai dei portici e dei marciapiedi di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio, dovranno essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la pubblica incolumità da parte dei proprietari che dovranno provvedere prontamente alla riparazione, a loro spese, in caso di guasto o di rottura; tale obbligo vige anche per i proprietari di chiusini, botole, griglie e telai privati collocati sul suolo pubblico.
- 6) I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono chiudere tutte le zone di accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 17 c. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Articolo 18

Condomini

Nell'atrio di ogni condominio dovrà essere affisso il nominativo, l'indirizzo, un recapito telefonico dell'amministratore o di un referente condominiale prontamente reperibile in caso di comprovata urgenza.

Le stesse informazioni devono essere comunicate alla Polizia Locale che provvederà ad inserirle in apposito registro per interventi in caso di emergenza.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 18 c. 1 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 19

Decoro e pulizia delle tende e delle vetrine

- 1) È vietata la collocazione di tende esterne sulle facciate dei negozi, dei pubblici esercizi e delle abitazioni situate al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
- 2) È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
- 3) È vietato lavare insegne o tende che aggettino sulla pubblica via dopo le ore 9.00 e prima delle ore 20.00.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 19 c. 1 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 200
Art. 19 c. 2, 3 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 20

Antenne

- 1) Nel centro storico le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole sui balconi.
- 2) Nel centro abitato sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti visibili.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 20 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Articolo 21

Terreni

- 1) I proprietari di terreni o boschi nelle porzioni di terreno poste al confine con le vie di comunicazione, siano esse strade provinciali, comunali, vicinali o sentieri, devono provvedere a mantenerle sgombre da vegetazione, sterpaglie o cespugli tanto da permettere il transito in sicurezza ed evitare che tale materiale vegetale possa costituire fonte di rischio per incendi.
- 2) I proprietari di terreni e di cortili privati in vista al pubblico dovranno mantenerne la pulizia e la manutenzione provvedendo al taglio periodico dell'erba, alla rimozione ed al corretto smaltimento di eventuali rifiuti ed ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.
- 3) I proprietari devono altresì provvedere all'abbattimento di piante secche di alto fusto con il successivo allontanamento delle cataste di legna che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.
- 4) Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino ad una altezza non inferiore a metri 2,20.
- 5) I proprietari di fondi sovrastanti le strade pubbliche od aperte al pubblico sono tenuti a mantenere i muri di sostegno in modo da evitare crolli ed i terreni in modo da evitare la possibilità di smottamenti o caduta di massi.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 21 c. 1, 2, 3, 4, 5 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Articolo 22

Accensione fuochi

- 1) E' vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale durante i periodi dove sia stata emanata la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi dalla Regione Liguria ed in tutte le giornate di vento forte.
- 2) Nei periodi non interessati dal divieto al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini con la salvaguardia della civile convivenza è consentita l'accensione dei fuochi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 3) accensione consentita alle seguenti distanze:
 - a) distanza minima dalle abitazioni metri 10;
 - b) distanza minima dai boschi metri 80;
 - c) per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi è necessario comunque acquisire il benestare dei Carabinieri Forestali;
- 4) accensione consentita limitatamente ai seguenti giorni ed orari:
 - a) dal 1° giugno al 30 settembre tutti i giorni della settimana escluso domeniche e festivi dalle ore 06,00 alle ore 13,00;
 - b) dal 1° ottobre al 31 maggio tutti i giorni compreso i festivi dalle ore 07,00 alle 14.00 e nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- 5) è in ogni caso vietato accendere fuochi multipli, ovvero accendere fuochi qualora siano già presenti focolai regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri. L'unico focolore dovrà essere alimentato progressivamente in modo da evitare grandi fiamme e che le volute di fumo possano disturbare le vicine abitazioni.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 22 c. 1 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 200
Art. 22 c. 3 lett. a),b), c), 4 lett. a), b), 5 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 23

Uso di bracieri, griglie o barbecue

L'uso di bracieri, griglie o barbecue non è consentito sulle aree pubbliche e nelle aree verdi cittadine se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. E' altresì consentito sulle aree private purchè non rechino danno o significativa molestia.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 23 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 24

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:

- a) cogliere erbe e fiori;
- b) salire sugli alberi;
- c) danneggiare la vegetazione;
- d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- f) calpestare le aiuole;
- g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità comunale;
- h) condurre a pascolo gli animali e lasciare liberi di vagare i cani.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 24 lett. a), b), c), d), e), f), g), h) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 25

Sgombero neve o ghiaccio

- 1) Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico;
- 2) i proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento su marciapiedi o cortili onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;
- 3) quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico; qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono

- essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza;
- 4) salvo casi di assoluta urgenza, le operazioni di rimozione di cui al comma precedente deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale;
 - 5) alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori;
 - 6) è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per la rimozione della neve. Gli stessi dovranno provvedere allo spargimento di materiale anti sdruciollevole o che eviti la formazione del ghiaccio;
 - 7) i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, debbono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le facciate dell'edificio ammassandola ai margini del marciapiede stesso limitando al massimo gli ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare;
 - 8) quando le strade cittadine non fossero agevolmente percorribili i veicoli circolanti, anche in assenza di una specifica ordinanza che ne impone l'uso, dovranno essere muniti di mezzi antisdruciollevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio evitando così intralcio o pericolo per la circolazione;
 - 9) nell'ipotesi in cui i veicoli non riescano più a circolare, gli stessi non dovranno essere abbandonati dai conducenti/proprietari che si dovranno prodigare, se non sono presenti parcheggi, a collocarli ai margini della carreggiata tanto da non intralciare il transito degli altri veicoli e l'opera dei mezzi sgombraneve e spargisale.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 25 c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50
Art. 25 c. 8, 9 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Sezione IV: del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 26

Disciplina dell'occupazione suolo pubblico

- 1) E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
- 2) Salvo deroghe previste dalla legge, sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli o in corrispondenza di intersezioni;
 - b) in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza;
 - c) le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - d) l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - e) sui marciapiedi e nelle aree pedonali l'installazione dovrà essere realizzata in modo da lasciare lo spazio necessario al transito dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.
- 3) Le occupazioni con "dehors" e con sedie e tavolini potrà avvenire solo di fronte al pubblico esercizio e limitatamente alla lunghezza dello stesso.
- 4) Le occupazioni con sedie e tavolini dei pubblici esercizi potranno proseguire oltre il proprio fronte, previo nullaosta da parte di confinanti e/o adiacenti.
- 5) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia

diversamente ed esplicitamente disposto.

6) Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

7) Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 26 c. 1, 2 lett. a), b), c), d), e), 3, 4 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Articolo 27

Tipologia dell'occupazione

- 1) Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.
- 2) Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità e non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili.
- 3) Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetutivamente collocate sugli stessi siti.
- 4) Le occupazioni, di regola, possono avvenire con i seguenti complessi di elementi o singoli oggetti:
 - a) strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - b) veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
 - c) strutture pubblicitarie;
 - d) strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
 - e) strutture di supporto a sagre e fiere;
 - f) strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi;
 - g) chioschi, sedie e tavolini, banchi, "dehors", tende ed edicole;
 - h) elementi di arredo urbano.

Articolo 28

Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili

Chiunque abbia ottenuto una concessione per la occupazione del suolo pubblico, oltre a quanto previsto dall'autorizzazione e dai Regolamenti in materia deve attenersi anche alle seguenti prescrizioni:

- a) nello svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta firme, gli addetti non devono infastidire le persone con richiami od altro, in modo da attirare l'attenzione dei passanti ed ottenere firme, contributi e/o offerte; a chi verrà contestata la presente violazione sarà negata ulteriore autorizzazione per un periodo di due anni;
- b) gli addetti devono essere provvisti ed esporre un cartellino di riconoscimento ove sia indicato il nome dell'Ente, Associazione, Comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto, ovvero, in alternativa, un codice identificativo rilasciato dall'Ente.

Articolo 29

Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare o manomettere il suolo pubblico per una delle tipologie di cui all'art. 25 e 26 deve presentare la richiesta secondo le modalità e i tempi determinati dal Settore competente e premunirsi delle licenze propedeutiche di Polizia Amministrativa, Commerciale, Demaniale o Edilizia, ove previste.

Sezione V : del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 30

Gli animali e la tutela dell'igiene

- 1) È vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.lgs 285/92, animali da soma o da tiro o animali destinati alla macellazione.
- 2) È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
- 3) È vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 15 unità.
- 4) In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 30 c. 1, 2, 3, 4 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Articolo 31

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

- 1) L'Amministrazione comunale promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente (per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda al "regolamento comunale per la tutela degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21/10/2019).
- 2) Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
- 3) Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli. Devono altresì essere muniti di museruola quelli indicati nell'elenco dell'Ordinanza del Ministero della Salute datata 27 agosto 2004 quando si trovano in spazi pubblici o aperti al pubblico.
- 4) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione

- di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
- 5) Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia presso le strutture di ricovero ovvero presso le associazioni protezionistiche, a spese del trasgressore.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 31 c. 3 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 75
Art. 31 c. 4, 5 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Articolo 32

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

- 1) I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi e con le modalità previste dai commi 6 e 9 dell'art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281.
- 2) E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
- 3) E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
- 4) E' vietato utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali domestici o selvatici detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento.
- 5) Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
- 6) Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
- 7) E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.
- 8) Gli animali rinvenuti nelle suddette condizioni saranno posti sotto custodia presso le strutture di ricovero ovvero presso le associazioni protezionistiche, con spese a carico del trasgressore.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 32 c. 1, 3, 5, 6, 7 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 300
Art. 32 c. 2, 4 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 100

Articolo 33

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

- 1) Nei giardini pubblici, ad eccezione delle aree specificatamente dedicate ai cani e segnalate

- con apposito cartello, e nelle aree destinate ai giochi, siano essi aperti o recintati, è vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili. Oltre alle sanzioni previste, i conduttori e i proprietari rispondono dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico e alle strutture dedicate ai bambini.
- 2) La detenzione di cani in luoghi privati deve prevedere tutte le necessarie norme di igiene e di benessere dell'animale, in particolare:
 - a) fornire costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;
 - b) i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;
 - c) la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;
 - d) lo spazio occupato in modo permanente dagli animali d'affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

- 3) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti al seguito di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di contenitori di acqua per provvedere alla immediata e completa pulizia dei siti. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi o simili.
- 4) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 33 c. 1, 3 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 75
Art. 33 c. 2 lett. a), b), c), d) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 200

Articolo 34

Della tenuta dei gatti

- 1) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
- 2) I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
- 3) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 4) E' comunque vietato dare cibo ai gatti randagi al di fuori degli spazi riservati alle colonie feline.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 34 c. 1 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 300
Art. 34 c. 4 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50

Articolo 35

Volatile e fauna selvatica

- 1) E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato. Tale divieto è esteso a tutta la fauna selvatica.
- 2) E' vietata ogni forma di soppressione o di cattura di detti animali, ad eccezione degli interventi operati dall'autorità sanitaria per motivi di igiene e tutela della salute pubblica.
- 3) I proprietari di immobili devono provvedere con opportuni dissuasori, ad evitare lo stazionamento di colombi o similari che provochino lordura del sottostante suolo pubblico.

Violazione	Sanzione amministrativa pecunaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 35 c. 1, 3 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 50
Art. 35 c. 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	euro 300

Sezione VI: della tutela della quiete e del riposo

Articolo 36

Disposizioni generali per attività produttive e commerciali

- 1) Il Regolamento Acustico Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 del 29/05/2018 disciplina lo svolgimento di attività che generino emissioni rumorose, connesse ad attività produttive e commerciali in essere o di futura realizzazione, provenienti da sorgenti in sede fissa o mobile, sia a carattere continuativo che temporaneo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico

Articolo 37

Divieto di suoni e schiamazzi

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nel rispetto del Regolamento Acustico Comunale, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone ed in particolare:

- a) In luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune; negli altri orari è vietato l'uso di strumenti, idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
- d) chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore

- 09.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato;
- e) è vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari se non autorizzati preventivamente dal Comune;
- f) chiunque detiene nelle abitazioni, magazzini, cortili, giardini animali di affezione deve evitare che gli stessi, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti od altriamenti, disturbino la quiete pubblica.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 37 lett. a), b), c), d), e), f) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 38

Dispositivi acustici antifurto

- 1) I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, di cui all'art. 155 comma 4 D.Lgs 285/1992 C.d.S., devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente. In caso di persistenza nel disturbo arrecato la Polizia Locale potrà chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco od altro servizio tecnico autorizzato per isolare la sorgente rumorosa onde consentire il ripristino della quiete pubblica o provvedere alla rimozione del veicolo.
- 2) Gli allarmi antifurto delle abitazioni private, negozi, laboratori, magazzini, depositi ed altri simili locali anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere attivati per una durata massima del richiamo acustico udibile all'esterno fissata in 45 secondi nell'arco temporale massimo di 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinchè gli impianti mal funzionanti o guasti possano essere all'occorrenza disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza, anche rendendo noto al pubblico, mediante cartelli posti nell'adiacenza dell'immobile, il numero telefonico da chiamare in caso di guasto. Qualora non sia possibile contattare i proprietari o i conduttori dell'edificio, la Polizia Locale potrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco od altro servizio tecnico autorizzato per isolare la sorgente rumorosa onde consentire il ripristino della quiete pubblica.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 38 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 39

Trasporto, carico e scarico rumoroso di prodotti

- 1) Il trasporto, il carico e lo scarico dei prodotti suscettibili di recare rumore vanno eseguiti adottando ogni cautela per ridurre l'emissione.
- 2) Qualora vengano utilizzati macchinari rumorosi o per il tipo di merce o di veicoli impiegati si creino dei rumori, questi non devono avere luogo dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 39 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 40

Pubblicità fonica

- 1) E' vietata la pubblicità fonica nel centro abitato senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Ferma restando la normativa del codice della strada, la pubblicità fonica è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e per non più di due ore per ogni periodo.
- 3) La pubblicità fonica non è consentita nelle vie ove sono collocati ospedali, case di cura e di riposo, cimiteri, asili nido e scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
- 4) Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quindici minuti ogni dieci di attività.
- 5) In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 40 c. 1 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 100
Art. 40 c. 2, 3, 4, 5 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 41

Porte, portoni e saracinesche

1. La chiusura di porte, portoni e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica, particolarmente nelle ore notturne.
2. E' fatto obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione e di ingassaggio, al fine di ridurre al minimo il rumore d'uso.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 41 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 42

Collaborazione con l'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria, può promuovere un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione di fenomeni di illegalità ed inciviltà, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luogo di ritrovo ed aggregazione anche giovanile nel rispetto delle norme e per la tutela della quiete pubblica.

Articolo 43

Misure per il rispetto della quiete e dell'ordine pubblico

1) I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché i gestori di circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete in particolare hanno l'obbligo di:

- a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
 - b) garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo alla quiete pubblica od ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività di impresa, alla prevenzione dei rischi e alla mediazione dei conflitti;
 - c) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza;
 - d) i gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento;
 - e) gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzo gratuito alla clientela;
 - f) nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'articolo 3 commi 16 e 17 della Legge 25 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di pubblica sicurezza), il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Tale disposizione si applica anche in caso di inadempimento agli obblighi del comma d) del presente articolo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
- 2) Qualora il Sindaco a seguito di reiterate violazioni ai commi a), b) e c) del presente articolo, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, può intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali).

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 43 c. 1 lett. a), b), c), d) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 100

Articolo 44

Esposizione dei prezzi

- 1) Gli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti i prezzi.

- 2) I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre anche all'esterno del locale idonee e ben visibili tabelle riportanti menù e prezzi.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 44 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 45

Manipolazione prodotti alimentari

1. E' vietata la manipolazione per la vendita di prodotti alimentari sfusi, destinati al consumo senza cottura, da parte degli operatori commerciali sprovvisti di guanti o altri strumenti idonei ad evitare il contatto con gli stessi.
2. Nelle zone di vendita soggette a prelievo diretto da parte dei clienti debbono essere messi a disposizione degli stessi guanti od altri strumenti idonei che debbono essere obbligatoriamente usati dalla clientela.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 45 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 46

Artisti di strada

- 1) Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività sul suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzi, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.
- 2) Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito di norma su tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 37 del presente regolamento, con le seguenti limitazioni:
 - a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie od assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse;
 - d) tra le ore 12,00 e le ore 15,00 e tra le ore 22,00 e le ore 9,00.
- 3) L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.
- 4) L'attività degli artisti di strada non deve arrecare intralcio alla viabilità e può essere inibita nel caso in cui nella stessa zona si stia svolgendo una manifestazione od un evento incompatibile con l'esercizio della stessa.
- 5) E' fatto divieto di utilizzare nell'esibizione uno o più animali di qualsiasi specie.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 46 c. 2 lett. a), b), c), d), 3, 4 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50
Art. 46 c. 5 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 100

Articolo 47

Divieto di distribuzione/consumo di bevande in contenitori di vetro e bevande alcoliche -
detenzione ed uso spray urticanti durante le manifestazioni

1) Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, ai titolari o gestori di circoli o associazione private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nonché ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, è vietata la vendita per asporto di bevande in confezioni di vetro dalle ore 22,00 alle ore 5,00, ad esclusione di quelle destinate al consumo sul posto o nelle pertinenze delle suddette attività.

2) Durante lo svolgimento di manifestazioni (es. Torta dei Fieschi, Musica e Gusto, ecc) in cui si verifica un massiccio afflusso di persone, anche di giovane età, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolosità per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e dei partecipanti all'evento è fatto divieto di:

- a) vendere o somministrare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc) su tutto il territorio comunale dalle ore 18,00 del giorno in cui inizia ciascuna manifestazione alle ore 06,00 del giorno successivo;
- b) somministrare e/o la vendere bevande superalcoliche dalle ore 18,00 del giorno in cui inizia ciascuna manifestazione alle ore 06,00 del giorno successivo;
- c) somministrare e/o vendere bevande alcoliche su tutto il territorio comunale dalle ore 24,00 alle ore 06,00 se tale manifestazione prosegue oltre la mezzanotte;
- d) detenere spray urticanti dalle ore 18,00 del giorno in cui inizia ciascuna manifestazione alle ore 06,00 all'interno del perimetro della manifestazione;
- e) fare uso di spray urticanti dalle ore 18,00 del giorno in cui inizia ciascuna manifestazione alle ore 06,00 all'interno del perimetro della manifestazione.

3) Durante le suddette manifestazioni è fatto divieto a chiunque di circolare, nell'ambito della manifestazione, fruendo di contenitori di vetro. A seguito di semplice invito degli Agenti di Polizia, gli eventuali detentori saranno tenuti all'immediato smaltimento dei contenitori medesimi.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 47 c. 1, 2 lett. a), b), c), d), e) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 100
Art. 47 2 lett. e) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 300
Art. 47 c. 3 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 48

Circoli privati: prescrizioni

- 1) Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati.
- 2) All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.
- 3) Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
 - a) statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
 - b) registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;

- c) se viene svolta attività di somministrazione, il titolo autorizzatorio;
- d) atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
- e) autorizzazione di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S., ove siano installati giochi automatici o semi automatici.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 48 c. 1, 2 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 100
Art. 48 c. 3 lett, a), b), c), d), e) e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 50

Articolo 49

Parcheggiatori

È vietato l'esercizio del mestiere di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli, su suolo pubblico, in difetto di atto di concessione da parte dell'Ente proprietario della strada; alla sanzione pecuniaria, prevista dal presente regolamento, consegue la sanzione accessoria del sequestro delle somme ricavate dall'attività illecita a titolo di fidejussione per l'adempimento della pena pecuniaria amministrativa alla definizione del procedimento.

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Pagamento in misura ridotta
Art. 49 e art. 64	Da euro 25 ad euro 500	Euro 300

Articolo 50

Commercio in forma itinerante

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono esercitare l'attività esclusivamente nelle forme e nei limiti previste dal Regolamento Comunale per le attività commerciali su aree pubbliche delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale n. 23 del 02/05/2019 Capo II articoli 10,11,12 e 13.

TITOLO IV COSE MOBILI RITROVATE

Articolo 51

Disposizioni generali

Il presente Titolo integra la disciplina delle funzioni attribuite da Codice Civile, Libro III, Capo III, Articolo 927 e seguenti, all'Amministrazione Comunale in materia di cose mobili ritrovate.

Articolo 52

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio comunale. L'amministrazione Comunale attiva, all'interno del Comando di Polizia Locale, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale. Sono assimilabili alle cose mobili i veicoli ad esclusiva propulsione muscolare, le biciclette a pedalata assistita ed i monopattini elettrici.

Le norme del presente Titolo non si applicano:

- 1) ai veicoli a motore;
- 2) ad armi, munizioni, esplosivi, la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri;
- 3) agli oggetti palesemente abbandonati poiché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
- 4) alle chiavi, occhiali, libri o simili, articoli di vestiario, nonché gli oggetti come penne, foto, agende ecc. dei quali non è possibile individuare il proprietario e che siano di scarso valore secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio.

Gli oggetti di cui al punto 4) saranno conservati per un periodo di tre mesi decorso il quale saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di R.S.U. redigendo un unico apposito verbale.

Articolo 53

Accettazione e registrazione delle cose ritrovate

Per ogni oggetto rinvenuto e depositato presso l'Ufficio del Comando di Polizia Locale dovrà essere redatto verbale di consegna con indicate le generalità del ritrovatore, la descrizione e la modalità di ritrovamento dell'oggetto stesso.

Copia del suddetto verbale di consegna andrà rilasciata al ritrovatore.

Gli oggetti consegnati sono iscritti in ordine cronologico in un apposito registro, sul quale verranno annotate tutte le operazioni relative.

L'Ufficio non risponde di irregolarità o danni verificatisi prima della consegna dei beni all'Ufficio.

Gli oggetti di valore o presunti tali come collane, anelli, braccialetti, orecchini ecc. unitamente a valuta estera non commerciabile verranno custoditi in apposita cassaforte.

Le somme di denaro verranno versate alla Tesoreria Comunale, la valuta straniera commerciabile previo cambio in euro.

Articolo 54

Oggetti deperibili, in cattivo stato, nocivi o sospetti tali

Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, saranno eliminati per motivi di igiene e di tutela della salute degli incaricati trascorse 48 ore dal loro deposito.

Al fine di evitare il deposito di sostanze nocive o sospette tali, l'Ufficio preposto verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato e provvede all'apertura di borse e valigie anche chiuse a chiave, avvisando l'autorità di Pubblica Sicurezza in presenza delle stesse.

Articolo 55

Ritrovamento targhe veicoli

Il ritrovamento di targhe di veicoli si possono ricondurre alle seguenti fattispecie:

- 1) smarrimento avvenuto da meno di 48 ore, per il quale non è stata ancora sporta denuncia, il Comando di Polizia Locale procederà alla restituzione all'interessato annotando in atti sia il ritrovamento che la restituzione;
- 2) furto avvenuto da meno di 48 ore, per il quale non è stata ancora sporta denuncia, il Comando di Polizia Locale prima di procedere alla restituzione deve comunque ricevere la denuncia in quanto si è consumato un reato, con successiva CNR (comunicazione notizia di reato) all'AG e inserimento di entrambe le operazioni nella banca dati SDI;
- 3) smarrimento, sottrazione o distruzione per i quali è stata sporta denuncia agli organi di polizia ma non è stata ancora richiesta al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, in quanto non sono ancora trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia. In questi casi il Comando di Polizia Locale procede alla restituzione della targa all'interessato, informa l'AG o l'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia se diverso, aggiorna la banca dati SDI d'intesa eventualmente con quest'ultimo;
- 4) smarrimento, sottrazione o distruzione per i quali è stata sporta denuncia agli organi di polizia ed è stata anche effettuata la nuova immatricolazione del veicolo. In questi casi l'organo di polizia invia le targhe all'UMC competente, informa l'AG o l'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia se diverso ed aggiorna la banca dati SDI d'intesa eventualmente con quest'ultimo;
- 5) operazioni di polizia (completate o in corso), relative a gravi reati (ricettazione, riciclaggio del veicolo, ecc), le targhe vengono sequestrate in quanto corpo del reato, o pertinenti ad esso, e depositate all'Ufficio corpi di reato dell'AG competente. La comunicazione all'AG e l'aggiornamento della banca dati SDI sono consequenziali alla natura e dimensioni dell'operazione di polizia da cui è scaturito il ritrovamento.

Articolo 56

Restituzione al legittimo proprietario

Quando i documenti consegnati sono di persone residenti nel Comune, l'Ufficio invia comunicazione agli interessati secondo le modalità ritenute più idonee.

I documenti di residenti in altri Comuni sono spediti per competenza al Sindaco del Comune risultante dal documento ritrovato a mezzo raccomandata R.R. od altro mezzo tracciato.

I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle competenti Ambasciate od alle rappresentanze Consolari.

Quando trattasi di assegni, tessere bancomat, carte di credito, libretti di risparmio o simili, l'Ufficio contatta la Banca o l'Istituto emittente che provvederà ad informare i titolari dell'avvenuto rinvenimento.

L'Ufficio accerta a quale titolo la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata se proprietario o delegato da esso. La delega deve essere in forma scritta.

In caso di decesso del proprietario, la cosa ritrovata può essere riconsegnata agli eredi purchè muniti di regolare attestazione in tal senso.

Il richiedente la cosa mobile ritrovata la descrive in modo particolareggiato, indica le circostanze ed il luogo dello smarrimento ed esibisce eventuale denuncia di smarrimento o furto presentata all'Autorità di P.S..

Chi ritira la cosa mobile depositata esibisce documento di identità e sottoscrive una dichiarazione di avvenuta riconsegna.

Il proprietario dovrà pagare ai sensi dell'articolo 929 del C.C. la somma a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute per la custodia od il mantenimento della cosa ritrovata.

Articolo 57

Pubblicità del ritrovamento

Le forme ed i termini della pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 928 Codice Civile con pubblicazione effettuata all'Albo Pretorio informatico del Comune.

Articolo 58

Premio di legge al ritrovatore - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

Ai sensi dell'articolo 930 C.C., qualora ne faccia richiesta, al ritrovatore spetta un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma eccede la cifra di € 5,16 il premio per il sovrappiù è pari al ventesimo. Se trattasi di cosa diversa dal denaro il valore viene stabilito dal Giudice.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'articolo precedente senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto sarà messo a disposizione del ritrovatore che lo potrà ritirare entro tre mesi dalla data predetta; nel caso sottoscriverà verbale di avvenuta consegna.

Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore documenti ed oggetti contenenti dati sensibili o personali.

Il ritrovatore dovrà pagare ai sensi dell'articolo 929 del C.C. la somma a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute per la custodia od il mantenimento della cosa ritrovata.

L'Ufficio comunicherà al proprietario i dati personali del ritrovatore, fatto salvo il diniego di quest'ultimo.

L'Ufficio resta del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra proprietario e ritrovatore.

Articolo 59

Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale

Decorsi i termini di cui all'articolo 929 del Codice Civile senza che il proprietario od il ritrovatore si siano presentati a reclamare l'oggetto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Il servizio patrimonio del Comune valuterà se gli oggetti divenuti di proprietà comunale potranno:

- 1) essere alienati, a seconda del loro valore e della convenienza, tramite asta pubblica;
- 2) essere destinati ad uffici dell'Amministrazione qualora presentino valore strumentale;
- 3) essere ceduti gratuitamente agli istituti benefici, ad altri enti senza fini di lucro, cooperative, associazioni od altro aventi sede o comunque operanti nel territorio comunale;
- 4) essere eliminati in quanto inutilizzabili.

TITOLO V

DELLE SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATIVI

Articolo 60

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

- 1) Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
- 2) In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al Corpo di Polizia Locale.
- 3) Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'autorità comunale, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo minimo di un giorno ad un massimo di 10 giorni.

- 4) L'ordinanza emessa possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato, la sua esecuzione coattiva, qualora il trasgressore non vi adempia, con il recupero delle spese in danno del trasgressore.

Articolo 61

Eco ausiliari

- 1) Fermo restando la competenza generale degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Locale, è istituita la figura dell'eco ausiliario per il controllo nel territorio del Comune del corretto conferimento dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico. Tale qualifica è attribuita con successivo provvedimento sindacale ai dipendenti della società incaricata dal Comune del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in possesso di apposita idoneità da conseguirsi a seguito della frequenza di un corso di preparazione e qualificazione da svolgersi presso il Comando di Polizia Locale finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme in materia di raccolta rifiuti e dei procedimenti sanzionatori. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità si consegue a seguito verifica predisposta dal Comando di Polizia Locale.
- 2) L' eco ausiliario, munito di apposito tesserino di riconoscimento, svolgerà le seguenti l'attività:
 - verifica e controllo conferimenti non conformi;
 - verifica e controllo di abbandoni sul territorio;
 - controllo dei conferimenti (orario e giorno di conferimento, posizionamento dei mastelli e dei sacchi, verifica qualità del materiale depositato ecc.);
 - pianificazione ed attività di ispezione nei cassonetti dedicati ad utenze non domestiche e condomini per la verifica della corretta effettuazione della raccolta differenziata;
 - controllo del corretto uso delle isole ecologiche;
 - controlli sulla lordura del suolo pubblico, sull'accesso dei cani sui siti erbosi, sulla mancata raccolta ed abbandono delle deiezioni canine;
 - attività di accertamento e contestazione delle violazioni esclusivamente in materia di errato conferimento, abbandono dei rifiuti, lordura del suolo e del verde pubblico.

Articolo 62

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, modalità per il ricorso, ordinanza ingiunzione

- 1) Nel caso di conflitto sociale e negli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia locale può esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le prescritte sanzioni.
- 2) Come prospettato dalle Linee Guida in Materia di Controlli, ai sensi dell'articolo 14 comma 5 del D.L. n. 5 del 09/02/2012 convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012, ove previsto dalle disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto e la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente sanabili, la Polizia Locale che esegue l'ispezione, qualora accerti la non ottemperanza, indica all'impresa controllata il modo ed il termine entro cui adempiere correttamente, avvalendosi anche di parere tecnico da parte degli altri Uffici Comunali di riferimento. La sanzione verrà applicata solamente nel caso di mancata conformazione dell'impresa alle indicazioni fornite dal personale che ha compiuto l'ispezione.
- 3) Salvo l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
- 4) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecunaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un

terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

- 5) L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente Regolamento compete al Comune, nei limiti minimi e massimi previsti, in forza dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/00.
- 6) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.
- 7) La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'articolo 6-BIS del Decreto Legge n. 92 del 23/05/2008 convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008, può stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecunaria.
- 8) Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente con ordinanza-ingiunzione la sanzione è l'ufficio individuato dal regolamento Uffici e Servizi Comunali e/o dai relativi provvedimenti anche dirigenziali di organizzazione.
- 9) Qualora il trasgressore non proponga ricorso e non si avvalga della possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, l'Ufficio preposto provvederà ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento come da regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie n. 31 del 29/05/2018 approvata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

Articolo 63

Reiterazione delle violazioni

- 1) In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del Dirigente preposto viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
- 2) Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
- 3) Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
- 4) La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
- 5) Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 64

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi od altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981;

- 3) la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 16 della legge 689 del 24 novembre 1981, così come sostituito dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 aggiunto dalla Legge di conversione del 24 luglio 2008 n. 125, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- 4) la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della legge 689 del 24 novembre 1981 n. 689. Il regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste sanzioni interdittive;
- 6) in tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese ed oneri sostenuti;
- 7) le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del comma 1 del presente articolo sono fissate da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ed il pagamento in misura ridotta viene così deliberato:

- articolo 8 comma 1 lett. a), b) euro 300,00
- articolo 8 comma 1 lett. c), d), f), g), h), j), k), l), m), n), q), t), u), w) euro 50,00
- articolo 8 comma 1 lett. e) euro 150,00
- articolo 8 comma 1 lett. i), r), s), v) euro 100,00
- articolo 8 comma 1 lett. o), p) euro 200,00
- articolo 9 comma 1, 2 euro 100,00
- articolo 9 comma 3 euro 300,00
- articolo 10 comma 1 lett. a), b) euro 300,00
- articolo 10 comma 1 lett. c) euro 150,00
- articolo 11 comma 1 lett. a), b), c), d) euro 50,00
- articolo 12 comma 1, 2, 3, 4 euro 50,00
- articolo 13 comma 1 lett. a), b), c), d), h), k), l) euro 100,00
- articolo 13 comma 1 lett. e), f), g) euro 50,00
- articolo 13 comma 1 lett. i), j) euro 200,00
- articolo 14 comma 1, 2, 3, 4, 5 euro 50,00
- articolo 14 comma 6, 7 euro 300,00
- articolo 15 comma 1 euro 50,00
- articolo 16 comma 1 euro 200,00
- articolo 17 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 euro 100,00
- articolo 18 comma 1 euro 50,00
- articolo 19 comma 1 euro 200,00
- articolo 19 comma 2, 3 euro 50,00
- articolo 20 comma 1, 2 euro 100,00
- articolo 21 comma 1, 2, 3, 4, 5 euro 100,00
- articolo 22 comma 1 euro 200,00
- articolo 22 comma 2 lett. a), b), c), comma 4 lett. a), b), comma 5 euro 50,00
- articolo 23 euro 50,00
- articolo 24 lett. a), b), c), d), e), f), g), h) euro 50,00
- articolo 25 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euro 50,00
- articolo 25 comma 8, 9 euro 100,00
- articolo 26 comma 1 lett. a), b), c), d), e) comma 3 e comma 4 euro 100,00
- articolo 30 comma 1, 2, 3, 4 euro 100,00
- articolo 31 comma 3 euro 75,00
- articolo 31 comma 4, 5 euro 100,00

- articolo 32 comma 1, 3, 5, 6, 6, 7 euro 300,00
 - articolo 32 comma 2, 4 euro 100,00
 - articolo 33 comma 1, 3 euro 75,00
 - articolo 33 comma 2 lett. a), b), c), d) euro 200,00
 - articolo 34 comma 1 euro 300,00
 - articolo 34 comma 4 euro 50,00
 - articolo 35 comma 1, 3 euro 50,00
 - articolo 35 comma 2 euro 300,00
 - articolo 37 lett. a), b), c), d), e), f) euro 50,00
 - articolo 38 comma 1, 2 euro 50,00
 - articolo 39 comma 1, 2 euro 50,00
 - articolo 40 comma 1 euro 100,00
 - articolo 40 comma 2, 3, 4, 5 euro 50,00
 - articolo 41 comma 1, 2 euro 50,00
 - articolo 43 lett. a), b), c), d) euro 100,00
 - articolo 44 comma 1, 2 euro 50,00
 - articolo 45 comma 1, 2 euro 50,00
 - articolo 46 comma 2 lett. a), b), c), d) comma 3, 4 euro 50,00
 - articolo 46 comma 5 euro 100,00
 - articolo 47 comma 1, 2 lett. a), b), c), d), e) euro 100,00
 - articolo 47 comma 3 euro 50,00
 - articolo 47 comma 2 lett e) euro 300,00
 - articolo 48 comma 1, 2 euro 100,00
 - articolo 48 comma 3 lett. a), b), c), d), e) comma 3, 4 euro 50,00
 - articolo 49 euro 300,00
- 8) Viene altresì stabilito che le ordinanze emesse in materia di Polizia Urbana siano sanzionate amministrativamente con una pena pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, qualora l'ordinanza stessa non quantifichi una somma differente nell'ambito del limite minimo e massimo stabilito dal presente comma.

Articolo 65

Proventi delle sanzioni: destinazione

- 1) Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
- 2) Le somme riscosse restano vincolate alla creazione o al miglioramento dell'arredo in ambito urbano o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 66

Provvedimenti inerenti i titoli autorizzativi o concessioni: sospensione, revoca, decadenza

Oltre che nei casi previsti in ogni singola parte del presente Regolamento, senza pregiudizio alcuno per le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ove previste, sempre chè il comportamento illecito sia riconducibile all'ipotesi di "abuso" del relativo titolo autorizzativo, il Sindaco può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni, concessioni o licenze, per i motivi di seguito elencati:

a) 1) **SOSPENSIONE:**

- b) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione o conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle procedure rivolte al recupero del danno;
- c) per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni, concessioni o licenze.

2) **REVOCA:**

- d) per ragioni di incolumità, decoro od estetica, o utilità qualora non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del titolo autorizzativo;
- e) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
- f) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;
- g) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti od incaricati, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

La revoca, salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, ha effetto dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento all'interessato.

3) **DECADENZA:**

- h) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o la concessione si riferisce;
- i) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.

La decadenza avrà effetto dal momento dell'accertamento dell'illecito.

Articolo 67

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, ad eccezione dei regolamenti specifici di settore.

ALLEGATI:

ALLEGATO "A":

Elenco delle strade che perimetrano le aree urbane in cui opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e relativa planimetria ai sensi dell'articolo comma 2 del regolamento di Polizia Urbana.